



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE

Art. 13

Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori). – 1. Presso il CNEL e' istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. 2. La Commissione nazionale permanente e' composta da:

- a) un rappresentante del CNEL;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
- d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
- e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL. 3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente e' eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e). 5. La Commissione nazionale permanente:

- a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalita' di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
- b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;

- c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
 - d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
 - f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Versione in vigore dal 26 maggio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Estremi	Legge 15 maggio 2025, n. 76
Capo	VII — Istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al/art-13-introduzione-dell-articolo-17-bis-della-legge-30-dicembre-1986-n-936>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it